

# COMUNE DI SAN GIMIGNANO

## **Regolamento relativo a cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti**

*(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 19/06/2006)*

### **Art. 1 – Oggetto e finalità**

Il presente Regolamento:

1. disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla Legge 30/03/2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e della Legge Regione Toscana n. 29 del 31/05/2004 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti).
2. richiama altresì le norme e direttive compatibili di cui al DPR 285/90 (Ordinamento di polizia mortuaria), del DPR 254/03 in materia di smaltimento rifiuti, la Circ. MS 24/93 e Circ MS n. 10/98;
3. per i suddetti aspetti connessi al decesso, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali, il diritto ad una corretta ed adeguata informazione.

### **Art. 2 – Autorizzazione alla cremazione**

**La cremazione del cadavere – dei resti mortali – di ossa, non può essere eseguita se non nel forno crematorio autorizzato.**

#### **a. Cremazione di cadaveri**

1. a norma dell'art. 7-bis della Legge n. 26 del 28/02/2001 la cremazione delle salme non costituisce più servizio pubblico gratuito se non nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza del Sindaco.
3. Il progetto di costruzione di un crematorio deve essere corredato da una relazione nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito. Le caratteristiche tecnico-sanitarie dell'impianto ed i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti sulla base delle norme vigenti in materia.
4. I progetti esecutivi di costruzione dei crematori sono deliberati dalla G.C..
5. La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato.

**6.** Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per i quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

**7.** La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:

a) disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b) iscrizione, certificata dal presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione all'associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.

**8.** In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto, che provvederà a comunicarla all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso.

**9.** Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti, la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino al momento del decesso.

**10.** Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'*Ufficiale di Stato Civile* del Comune di decesso o di residenza del defunto. In quest'ultimo caso l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del defunto informa tempestivamente l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione resa, su carta libera, è consegnata all'Ufficiale di Stato Civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.

**11.** L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di necropsia, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L. 130/01 art. 3 comma 1. lett. a). In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato di necropsia è integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

**12.** In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.

**13.** Dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettro-alimentare o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.

**14.** Per le ossa contenute in ossario comune è il Sindaco a disporre per la cremazione.

**15.** Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, la cui dimensione non deve superare quella delle cassetine per i resti ossei e portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile.

**b. Cremazione di resti mortali e di ossa**

**1.** Si definiscono resti mortali i risultati della incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione, come da Circ. MS 10 del 31 luglio 1998 e DPR 254 del 15 luglio 2003.

**2.** Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'*Ufficiale di Stato Civile*. Il Comune in tale caso offre agli aventi titolo, la cella cineraria o l'ossario gratis.

**3.** Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinaria possono, quindi:

*a*) essere trasferiti in fossa di apposito campo di inumazione;

*b*) essere avviati a cremazione.

**4.** Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria possono:

*a*) permanere nello stesso tumulo;

*b*) essere avviati a cremazione;

*c*) essere trasferiti in fossa di apposito campo di inumazione.

**5.** La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.

**6.** In caso di comprovata insufficienza di sepolture nel cimitero, il Sindaco, sentita l'A.U.S.L. territorialmente competente, dispone la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni, con avviso di 6 mesi:

a) delle circostanze rilevate;

b) del periodo di effettuazione della cremazione;

c) del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo. Decorso dodici mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

**7.** Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria, non è necessaria la documentazione di cui all'art. 79, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 285/1990.

**8.** L'Ufficiale di stato civile, l'A.U.S.L., il gestore del cimitero, sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'articolo 410 del codice penale o di distruzione o dispersione delle ceneri previsto dall'articolo 411 del codice penale.

### **Art. 3 – Affidamento e dispersione delle ceneri**

**1.** Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi della legge R.T. 29/04 art. 2 comma 1. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 130/2001.

**2.** La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

**3.** Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L.R.T. 29/2004

**4.** Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari (L.R. 29/04 art. 2, 4.)

**5.** In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'articolo 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria). Nei casi citati può essere disposta la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero.

**6.** L'affidamento e la dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate su volontà espressa in vita dal defunto o dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 130/2001.

## **Art. 4 – Procedura**

### **1) procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri:**

Presentazione di un'istanza da parte del soggetto individuato in vita dal de cuius per l'affidamento delle proprie ceneri, ai sensi della L.R. 29/04.

Nella istanza dovranno essere indicati:

- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
- b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna presso il cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
- f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- g) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale, della variazione della residenza.

Il verbale di affidamento, come già detto, viene redatto in triplice originale, di cui uno viene conservato presso l'impianto di cremazione, uno presso il Comune di decesso, uno viene consegnato all'affidatario e costituisce documento per il trasporto delle ceneri.

### **2) Procedura per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004 come sotto indicata:**

Presentazione di un'istanza da parte del soggetto individuato in vita dal de cuius per effettuare la dispersione delle proprie ceneri, ai sensi della L.R. 29/04.

Nella istanza dovranno essere indicati:

- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente ai sensi dell'art. 2 comma 1) della Legge Regionale Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004;
- b) la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004, nonché una dichiarazione nella quale viene indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata, le modalità di smaltimento nel caso in cui non sia consegnata al cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente;

- c) l'Autorizzazione dell'Ente e/o proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri;
- d) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

### **Art. 5 - Modalità di conservazione delle ceneri**

#### **1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:**

##### **a) Tumulata:**

1. la tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in una cella cineraria, in un ossario, in sepoltura di famiglia o loculo, in presenza di un feretro o resti ossei;
2. la durata della tumulazione è prevista in 60 anni per le celle cinerarie e gli ossari;
3. la tumulazione in sepoltura di famiglia o loculi è per il periodo concessorio residuo.

##### **b) Inumata in area cimiteriale:**

1. l'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri.
2. la durata dell'inumazione è prevista in 10 anni, come per l'inumazione della salma;
3. le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m.0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,25. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo;
4. ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fila e fossa;
5. l'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione;
6. il servizio di inumazione delle ceneri, la fornitura del cippo comprensivo di targhetta è effettuato dal Comune, previo pagamento della relativa tariffa, nella misura che sarà di anno in anno determinata dalla G.C.;

**c) conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del d.p.r. 285/1990;**

**d) consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 2.**

### **Art. 6 – Dispersione delle ceneri – Autorizzazione e luoghi di dispersione**

#### **1. Autorizzazione:**

La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Gimignano, nel caso in cui il decesso sia avvenuto nel territorio del Comune, ovvero nel caso in cui le ceneri siano collocate nel territorio comunale al momento della richiesta.

**2. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:**

- a) Nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del D.P.R. 285/1990;
- b) in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
- c) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
- d) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
- e) nei fiumi;
- f) in aree naturali a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi
- g) in aree private, al di fuori dei centri abitativi, e all'aperto:
  - l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri in aree private è condizionata alla presentazione, unitamente alla domanda, di dichiarazione del proprietario o dei proprietari del terreno che asseriscano:
    - a) di essere a conoscenza della volontà di dispersione e che vi acconsentono;
    - b) che la dispersione delle ceneri non è oggetto di alcuna attività con finalità di lucro.
  - la sottoscrizione di detta dichiarazione è autentica nei modi che la normativa vigente stabilisce per la produzione di atti ad organi della pubblica amministrazione.
  - il familiare titolare dell'autorizzazione dà comunicazione al Comune dell'avvenuta dispersione dichiarando, sotto la sua personale responsabilità, che l'evento è avvenuto. Detta comunicazione è acquisita all'Ufficio protocollo ed assegnata all'Ufficiale di Stato Civile.

**3. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).**

**4. La dispersione nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.**

**Art. 7– Sanzioni Amministrative**

1. La violazione delle disposizioni contenute al precedente articolo 5) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

2. Le violazioni di cui all'art. 2 della Legge 130/01 sono punite con la reclusione da due mesi ad un anno e con la multa da € 2.582,28 a € 12.911,42.

#### **Art. 8- Senso comunitario della morte**

1. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, secondo quanto disposto all'articolo 2, e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui alla legge RT 29/2004, é realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto che sarà a carico dell'affidatario dell'urna.

2. Saranno consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

#### **Art. 9 – Registri cimiteriali**

1. Presso l'Ufficio Concessioni Cimiteriali, deve essere predisposto e conservato apposito Registro, in duplice copia (la seconda copia deve essere inviata all'Ufficio Cimiteriale), nel quale deve essere evidenziato:

- a. Le generalità del defunto;
- b. Le generalità dell'affidatario, con espressa indicazione della residenza;
- c. Il luogo di conservazione dell'urna cineraria, ovvero il luogo di dispersione delle ceneri.

2. I dati di tale registro dovranno essere comunicati alla Regione Toscana per le competenze ad essa spettanti.

#### **Art. 10– Deposito provvisorio**

1. E' consentita la sosta gratuita dell'urna cineraria per un periodo massimo di 12 mesi presso il Cimitero Comunale del Capoluogo. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affido o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno avviate d'ufficio al Cinerario Comune.

#### **Art. 11 – Imposta di bollo**

1. Le istanze relative alla cremazione, al trasporto, all'affidamento ed alla dispersione delle ceneri, nonché i relativi provvedimenti di autorizzazione, sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo nella misura prevista dalla legge.

#### **Art. 12 – Richiamo norme**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si richiamano le vigenti Legge in materia di Polizia Mortuaria.

#### **Art. 13 – Abrogazione**



1. E' abrogata qualunque disposizione contraria e precedente al presente regolamento.

**Art. 14 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di intervenuta esecutività della delibera di approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/200, n. 267.

\*\*\*\*\*